

Delibera n. 1

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICO EDUCATIVI INTEGRATIVI (I.D.E.I.)

Il Collegio dei Docenti del 18/12/2007, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

In base alla normativa vigente, in particolare alla O.M. n. 92 del 5/11/2007, i sottoindicati criteri, da seguire per la gestione degli I.D.E.I., al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe:

- a) L'intervento di sostegno ha lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e pertanto si può realizzare in qualsiasi periodo dell'anno scolastico.
- b) L'intervento sarà preferenzialmente, ma non esclusivamente, condotto dal docente di materia.
- c) Al fine di razionalizzare le attività di sostegno, le diverse richieste che emergeranno dai consigli di classe saranno tempestivamente girate dal coordinatore di classe all'apposita commissione gestione risorse, creata in seno al Collegio dei Docenti, che procederà ad una prima proposta, nel quadro complessivo delle risorse e dei tempi a disposizione dell'Istituto; successivamente il consiglio di classe apporgerà le ulteriori variazioni che si rendessero necessarie e avvierà l'intervento.
- d) L'attività di recupero non potrà avere durata inferiore alle 15 ore, pari a 18 incontri da 50 minuti; essa potrà aver luogo al pomeriggio ma compatibilmente con le attività collegiali e curricolari in corso, salvo esplicita deroga da parte del Dirigente Scolastico.
- e) Di norma gli interventi di cui al punto d), si avvieranno dopo lo scrutinio del I° Quadrimestre.
- f) Per uno stesso alunno potranno di norma essere attivati interventi su non più di quattro materie distinte, che presentino gravi situazioni d'insufficienza;
- g) Per una stessa materia, nel periodo d'attività didattica, non potranno di norma essere attivati più di due interventi di sostegno.
- h) La scelta su quali materie intervenire e sulla durata dell'intervento spetta al consiglio di classe, tenuto conto della capacità autonoma di recupero dell'alunno anche in considerazione della sua partecipazione al lavoro didattico a scuola e a casa. Di tale scelta va data comunicazione motivata alla famiglia/legale rappresentante dell'alunno.
- i) Per le materie nelle quali l'alunno presenta insufficienze non gravi e/o quasi sufficienze il consiglio di classe procederà, preferendo interventi che avvengano prevalentemente in orario curricolare, salvo motivate eccezioni; di tali interventi il docente comunicherà per iscritto alla famiglia, tramite l'alunno, modalità, tempi e periodi di verifica, annotando il tutto sul proprio registro personale.
- j) Il consiglio di classe potrà adottare nella sua programmazione della gestione IDEI, di cui alla lettera i), modalità diverse dall'intervento di sostegno frontale, invitando il docente di quella materia ad attivare in tale contesto metodologie didattiche diverse, quali suddivisione della classe in gruppi di studio, recupero ed approfondimento "ad personam" di tematiche ed argomenti, suddivisione della classe in gruppi di livello, ampio uso di materiale e lavori multimediali, scambi di classe, docenti, ecc.
- k) Al termine di qualsiasi intervento di sostegno, sia esso curricolare o extracurricolare il docente conduttore sottoporrà a verifica l'alunno; l'esito di tale verifica farà parte integrante della documentazione dell'alunno da presentare in sede di scrutinio intermedio e finale.

Delibera n. 2

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI.

Il Collegio dei docenti del 18/12/2007, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

In base al D.M. n. 80 del 3/10/2007 e alla O.M. n. 92 del 5/11/2007, d'integrare la delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 23/10/2007 specificando gli ulteriori sottoindicati criteri, da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe:

- a) Nella valutazione complessiva dell'alunno si terrà conto del numero e gravità delle materie insufficienti e/o gravemente insufficienti oltre che di tutti gli elementi citati nella delibera n. 1 del 23/10/2007
- b) A livello di gravità, a parità di tipologia d'insufficienza, nel biennio costituirà fattore aggravante il fatto che una materia sia valutata sia nello scritto che nell'orale; nel triennio, oltre a quanto detto sopra, che sia d'indirizzo.
- c) Di larga massima, una situazione di un alunno sarà considerata critica dal consiglio di classe e quindi porterà, in un caso, a segnalazione alla famiglia/legale rappresentante dello studente, se in corrispondenza di valutazioni infraquadrimestrali o scrutinio del I° quadrimestre, nell'altro caso ad analisi sulla necessità o meno di sospendere il giudizio in sede di scrutinio finale di giugno, qualora, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della O.M. n. 92 del 5/11/2007, il numero delle insufficienze sia diffuso, di norma non superiore al numero previsto alla lettera f) della delibera n. 1 del 18/12/2007 e se ricorrano o meno le condizioni descritte alla lettera precedente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Chisté